Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 | **ROMA — Mercoledì, 23 agosto** | **Numero 197**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 1 del regolamento di risicoltura per la provincia di Alessandria, approvato col R. decreto 11 maggio 1911, n. 506, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 luglio corrente anno, n. 174, fu stampato per errore tipografico che il regolamento speciale per le commissioni di conciliazione, n. 41, porta la data « 5 gennaio 1901 », mentre doveva portare quella « 5 gennaio 1911 ».

LEGGI E DECRETI

Il numero 841 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinari, gli Istituti cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei relativi statuti o di leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati ad accordare mutui ipotecari fino alla concorrenza di L. 1,000,000 allo scopo di mettere in grado i proprietari, i cui beni rustici sieno stati in parte resi perfettamente sterili e improduttivi in conseguenza della eruzione dell'Etna del 1910, di avere i mezzi per intensificare le colture negli altri beni rustici non danneggiati ed agevolare inoltre i piccoli possidenti, che abbiano interamente perduti i loro terreni, ad acquistarne altri di valore non superiore.

Alle predette operazioni di mutui sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni degli articoli

38, 40, 41 (1° comma), 49, 50, 51, 52 della legge 19 luglio 1906, n. 390.

Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato sarà inscritta la somma che risulterà necessaria nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 20,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912, per provvedere al riattamento delle strade danneggiate dalla eruzione dell'Etna.

Con tale somma il Governo del Re concederà sussidi ai comuni di Belpasso e Nicolosi in ragione del 60 per cento della spesa occorrente alle dette opere di riattamento.

Art. 3.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui estinguibili in 35 anni alla provincia ed al comune di Catania fino alla concorrenza di L. 300,000, al tasso del 4 per cento, per la costruzione di una strada dall'abitato di Nicolosi all'osservatorio astronomico Etneo.

La ripartizione tra la provincia ed il comune di Catania degli oneri da assumersi per l'estinzione dei mutui e per la costruzione e la manutenzione della strada sarà regolata da apposita convenzione fra i due enti.

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione di L. 50,000 da inscriversi, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1911-912 e da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici distrutti dalle lave vulcaniche dell'eruzione dell'Etna nel marzo-aprile 1910.

Art. 5.

Con decreto Reale, da emettersi su proposta dei ministri interessati, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme per la esecuzione delle disposizioni della legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, il 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Cremona deliberato in adunanze 18 ottobre 1909 e 13 giugno 1910 dal Consiglio provinciale di detta provincia;

Uditi i pareri del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura ed i regolamenti generale e speciale per la esecuzione di dette disposizioni, approvati con RR. decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Cremona deliberato dal Consiglio provinciale di detta provincia con le modifiche ed aggiunte, introdottevi ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sanitarie e risultanti dall'esemplare che, vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Cremona.

Art. 1.

La coltivazione del riso, nella provincia di Cremona, è disciplinata, oltrechè dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636, e dai regolamenti generale e speciale, approvati, con Regi decreti 29 marzo 1908, n. 157 e 5 gennaio 1911, n. 41, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Le distanze da conservarsi indistintamente per le risaie esistenti e da stabilirsi, nella provincia di Cremona, sono le seguenti:

a) da abitazioni o da aggregati di abitazioni con una popolazione inferiore a 100 abitanti distanza m. 100;

b) come sopra da 100 a 400 abitanti distanza m. 200;

c) come sopra da 401 a 600 » » » 300;

d) come sopra da 601 a 800 » » » 400;

e) come sopra da 801 a 6000 » » » 500;

f) come sopra superiore a 6000 » » » 1000;

g) dai cimiteri » » 100.

Le distanze di obbligo saranno ridotte alla metà con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e i Consigli comunali interessati quando il dislivello fra il pelo d'acqua che copre la risaia ed il pavimento del piano terreno delle case superi i metri 5.

La distanza d'obbligo dai cimiteri sarà raddoppiata con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed i Consigli comunali interessati, quando il loro piano sia più depresso di quello delle risaie.

Queste distanze si misurano in linea retta fra i punti più vicini del perimetro delle abitazioni (esclusi i cortili) e del perimetro degli appezzamenti a riso.

Art. 3.

Gli stabilimenti industriali sono considerati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente articolo 2, come aggregati di abitazione aventi una popolazione pari al numero degli operai che in essi lavorano.

Art. 4.

Anche nelle zone di rispetto potrà essere dal prefetto permessa, sentiti il consiglio Comunale ed il Consiglio provinciale sanitario, la coltivazione a riso nei terreni per natura e positura paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione e che si riconosca opportuno di coltivare a riso per migliorare le condizioni igieniche.

Art. 5.

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie di cui all'articolo 75 del testo unico della legge sanitaria, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo (allegato n. 1). Alla dichiarazione si dovrà pure allegare un tipo dimostrativo in scala non inferiore a 1[25000 in cui sia riportata la posizione delle case isolate e degli aggregati di popolazioni più vicini. La dichiarazione potrà farsi anche dalle persone che fanno valere il fondo in nome del proprietario.

La suindicata dichiarazione è obbligatoria soltanto per i terreni non mai stati coltivati a riso alla data dell'approvazione del presente regolamento e deve presentarsi, entro il mese di novembre, al sindaco il quale ne cura la pubblicazione all'albo pretorio del proprio comune e ne richiede la pubblicazione nei comuni limitrofi.

Art. 6.

Entro dieci giorni dalla sua presentazione la dichiarazione sarà esaminata dalla Giunta municipale e quindi colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della provincia.

Art. 7.

Il prefetto, ricevuta dal sindaco la dichiarazione accompagnata dai documenti prescritti dall'istruttoria, potrà fare eseguire, a carico del dichiarante, tutte le verifiche necessarie ad accertare se sieno osservate le disposizioni vigenti in materia, dopo di che restituirà la dichiarazione vistata o, nel caso vi siano opposizioni meritevoli di accoglimento, la respingerà seguendo, in questo ultimo caso, la procedura stessa indicata dall'articolo 76 del testo unico egge sanitaria.

Art. 8.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno inscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri presso l'ufficio municipale e presso l'ufficio di prefettura con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca, secondo i moduli nn. 2 e 3.

Art. 9.

I risicoltori devono curare che le acque d'irrigazione sieno in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno in modo che mediante la livellazione del suolo o la costruzione degli occorrenti canali ed altre opere d'arte, rimanga assicurato il continuo e regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta o per infiltrazione di stagni e pozzanghere di acqua stagnante.

Ogni forza di coltivazione a bacino permanentemente chiuso o camere di acqua permanentemente chiuse deve essere vietata.

Art. 10.

Ove esistono scavi o terreni depressi i quali, per la infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni o dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopraindicati secondo le norme dell'articolo 77 del testo unico della legge sanitaria.

Art. 11.

Tutte le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nella località destinata alla coltivazione stessa avranno:

a) il piano terreno rialzato sul suolo circostante pavimentato ed asciutto;

b) il cortile e le aree immediatamente adiacenti sistemate in modo di assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto;

c) le stanze da letto con una capacità non inferiore ai 30 metri cubi ed un'altezza di almeno metri 2.80 se il soffitto è orizzontale; o se questo ha la inclinazione del tetto, metri 2.20 nella parte più bassa della stanza;

d) le camere da letto dovranno avere un contro soffitto oppure dovranno essere coperte da tetto formato da tavelle piene o forate;

e) tutti gli ambienti interni coloriti in bianco;

f) tutte le finestre delle abitazioni munite di telai a vetri e di reticelle e tutte le porte d'accesso munite di doppio telaio e di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 12.

I dormitori o abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso avranno il pavimento asciutto e dovranno essere efficacemente protetti contro le vicende climatiche.

Dovranno inoltre avere ambienti distinti e non comunicanti fra loro per il ricovero separato degli uomini e delle donne. I dormitori dovranno essere sufficientemente ventilati ed aver una cubatura non inferiore a metri cubi 8 per persona. Tutte le aperture dei dormitori dovranno essere munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.

Art. 13.

Nelle località nelle quali sieno impiegati lavoratori avventizi che pernottano fuori delle loro abituali dimore dovrà pure esservi un locale di isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile. Tale locale dovrà corrispondere ai requisiti prescritti per le case di cui al precedente articolo 11 ed avere, oltre il letto, le necessarie suppellettili per il suo arredamento.

Art. 14.

Ogni aggregato di abitazioni destinato a lavoratori impiegati nel lavoro di risaia deve avere almeno un pozzo capace di dare buona acqua potabile, munito di pompa, protetto contro gli inquinamenti dall'esterno e contro le infiltrazioni delle acque superficiali. Per la costruzione dei pozzi nuovi, per la buona conservazione di quelli esistenti e per la somministrazione dell'acqua si seguiranno le istruzioni di massima annesse al presente regolamento (alleg. 4).

Art. 15.

Nei comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura e per la raccolta del riso, il comune, ai sensi dell'articolo 79 del testo unico della legge sanitaria

deve provvedere all' assistenza medico farmaceutica con le stesse norme seguite per l' assistenza medico farmaceutica dei poveri del comune stesso. I medici incaricati di tale assistenza hanno obbligo di prestare un conveniente servizio di cura e di vigilanza sanitaria ai lavoratori delle risaie, specialmente nei riguardi dell' igiene dei dormitorî, della salubrità e sufficienza degli alimenti.

Di ogni trasgressione alle norme prescritte del presente regolamento nei riguardi sanitari ed alle altre vigenti disposizioni sanitarie, come pure della manifestazione eventuale di malattie trasmissibili dovranno farne immediata denunzia all' autorità sanitaria.

Per malattie trasmissibili si intendono:

a) quelle indicate sotto la lettera *a)* dell' articolo 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Art. 16.

Il compenso per servizio di assistenza medica, sarà dal comune salvo rivalsa a carico dei proprietari a norma dell' articolo 79 del testo unico delle leggi sanitarie, corrisposto in ragione del numero dei lavoratori avventizi immigrati distintamente per le due stagioni della monda e della raccolta del riso ed in ragione pure delle giornate di lavoro.

In caso di controversia, deciderà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

Art. 17.

Agli effetti delle disposizioni dell' articolo 82 del testo unico della legge sanitaria, i comuni dovranno provvedere in tempo utile al rilascio dei certificati prescritti per essere ammessi al lavoro di mondatura in risaia. È in facoltà dei municipi di riunire in un solo libretto personale l' atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui all' anzidetto articolo 82. Nelle dichiarazioni mediche riguardanti le donne incinte si farà risultare che esse non sono ancora entrate e non entreranno nell'ultimo mese di gravidanza durante il periodo di lavorazione, o non hanno ancora trascorso il primo mese dopo il parto al momento dell' inizio della lavorazione.

Art. 18.

La durata e la distribuzione dei periodi di riposo, nei lavori della mondatura, è regolata come segue:

Due periodi di riposo di complessive ore 2 1/2 quando il lavoro effettivo abbia la durata di 9 o 10 ore. Il riposo deve avere la durata di mezz'ora almeno per la colazione e di due ore per il desinare. Quando la giornata di lavoro abbia una durata inferiore il periodo di riposo dovrà essere almeno di un' ora e mezzo, con una o due interruzioni del lavoro, secondo gli usi locali. Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi un periodo di mezz' ora per l' allattamento senza che possa il tempo stesso detrarsi dal computo delle ore di lavoro.

Raccolta. — Nella mietitura del riso la giornata consuetudinaria dovrà essere interrotta da tre periodi di riposo di ore tre complessivamente, durante i mesi di agosto e settembre, da due periodi di riposo di ore due complessive, durante il mese di ottobre.

Trebbiatura. — La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura del riso dovrà essere interrotta da un riposo della durata di un' ora almeno per ogni periodo di sei ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze. Ai lavoratori stessi quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovrà essere concesso, per ogni volta, un riposo continuativo di almeno sette ore.

Una tabella affissa indicherà la durata e la distribuzione dei riposi i quali devono darsi, preferibilmente, nelle ore più calde della giornata.

Art. 19.

Il conduttore d'opera che valendosi della facoltà dell'articolo 90 del testo unico della legge sanitaria, tratti ne parte della mercede da corrispondersi ai lavoratori in misura non eccedente il 20 % dovrà provvedere entro il termine di giorni 5, al deposito della somma complessiva equivalente alla ritenuta presso la Cassa postale di risparmio del luogo in cui si eseguisce il contratto di lavoro facendo il versamento su libretto intestato al lavoratore, ovvero collettivamente alla massa dei lavoratori assoggettata alla trattenuta, ovvero ad un loro rappresentante, facendo risultare sul libretto stesso che il deposito rappresenta la trattenuta sulla mercede dei lavoratori in garanzia della osservanza dei loro obblighi contrattuali verso il depositante.

Contemporaneamente il conduttore d' opera dovrà versare presso la stessa Cassa postale altra eguale somma sovra altro libretto intestato a sè stesso od a persona di sua elezione, facendo pur risultare della natura e finalità del deposito eseguito a termine del sovracitato articolo 96 sovra ambedue i libretti, costituenti la garanzia reciproca delle parti per la osservanza dei rispettivi obblighi contrattuali, sarà apposto vincolo di inesigibilità durante il periodo pattuito, periodo da dichiararsi nell'occasione del primo versamento del depositante stesso.

Alla scadenza di tale termine le somme saranno esigibili, tranne i casi previsti dalla legge sanitaria, titolo IV, capo II, in seguito a reciproco consenso delle parti.

Art. 20.

Le elezioni della commissione di conciliazione, di cui all' articolo 98 della legge sanitaria testo unico 1° agosto 1907, numero 636, avranno luogo ogni anno alle date, nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento speciale approvato con R. decreto 5 gennaio 1911, n. 41.

Art. 21.

È data facoltà alla deputazione provinciale di proporre al Consiglio provinciale di decretare medaglie di benemerenza ai conduttori e proprietari che sieno riconosciuti aver meglio provveduto, nei riguardi della igiene, della sanità e del lavoro, nei rispettivi cascinali.

Art. 22.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma della legge sanitaria testo unico del 1 agosto 1907.

Art. 23.

I proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall' applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del regolamento approvato con Regio decreto 29 marzo 1908, n. 157 e del presente regolamento, sono devoluti alle locali Congregazioni di carità.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Le prescrizioni relative alle distanze delle risaie dalle abitazioni e dai cimiteri sono applicabili anche alle risaie esistenti. I proprietari o conduttori devono per una sola volta farne dichiarazione al prefetto.

Art. 25.

I comuni potranno a loro spese determinare, con segni istituiti sul terreno, le zone di rispetto delle abitazioni e dei cimiteri. I proprietari di risaie attualmente esistenti fuori di dette zone sono esonerati dal fare le dichiarazioni di cui all' articolo precedente.

Allegato 1.

Oggetto: Dichiarazione di coltivazione a riso nel territorio del comune di . . . .

All'Ill.mo signor Prefetto

della provincia di *Cremona.*

A sensi e per gli effetti del disposto dell' articolo 75 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto del 1° agosto 1907, numero 636, nonchè dell' articolo 5 del regolamento per

la coltivazione a riso, nella provincia di Cremona, approvato . . .
. . . .
il sottoscritto dichiara che intenderebbe coltivare a riso i fondi di cui nella tabella che segue entro ed indicati nel tipo allegato.

. . . . li . . . . . . 19 . . .

IL DICHIARANTE

. . . .

Pubblicata all'albo pretorio del comune di . . . .
. . . .
per otto giorni consecutivi.

. . . . li . . . . . . 19 . . .

IL SINDACO

. . . .

N. progressivo	Denominazione del fondo da coltivarsi a riso	Se incolto, paludoso o coltivato a vicenda	Regione in cui si trova	Numeri di catasto	Superficie del fondo in are	Se il dichiarante sia proprietario o affittaiuolo	Coerenze del fondo da coltivarsi a riso	Aggregati di abitazioni esistenti a meno di un chilometro dal perimetro della risaia	Num. di abitanti

Allegato 2.

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nel territorio comunale

N. progressivo	Cognome e nome dei dichiaranti	Denominazione del fondo	Regione in cui si trova	Num. di catasto	Superficie del fondo in are	DATA			Aggregati viciniori di abitazioni	Provvedimento prefettizio e sua data	Osservazioni
						della dichiarazione	della deliberazione della Giunta comunale	delle eventuali opposizioni			

Allegato 3.

Registro delle dichiarazioni per coltivazione a riso nella provincia

N progressivo	COMUNE	Cognome e nome dei dichiaranti proprietari o affittaiuoli	Denominazione del fondo	Regione in cui si trova	Numero di catasto	Superficie del fondo in are	DATA			Aggregati viciniori di abitazione	Provvedimento prefettizio e sua data	Osservazioni
							della dichiarazione	della deliberazione della Giunta comunale	delle eventuali opposizioni			

Allegato 4.

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Divisione 7 — Sezione 2ª — 6 giugno 1908, n. 20800-2.

Istruzioni di massima per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie (articolo 12 del regolamento generale approvato con Regio decreto 29 marzo 1908, n. 157).

a) Pozzi scavati di nuova costruzione.

1° i pozzi scavati dovranno essere ubicati, possibilmente, a monte delle abitazioni, e ad una sufficiente distanza da stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa di inquinamento, tenuto soprattutto presente il movimento della falda liquida sotterranea. Tale distanza sarà, caso per caso, determinata dalla autorità sanitaria;

2° i pozzi dovranno essere costruiti in buona opera muraria, con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore di almeno due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida;

3° la loro apertura sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l' esterno del perimetro della zona;

4° l' attingimento sarà fatto a pompa; o, quanto meno, a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l' apertura per lo attingimento nella parete del casotto di sopraelevamento della canna del pozzo, apertura che sarà munita di robusto sportello;

5° dovranno infine essere espurgati periodicamente, secondo le prescrizioni dell' autorità sanitaria.

b) Pozzi scavati esistenti.

Dalle norme esposte pei pozzi di nuova costruzione si possono dedurre quelle pei pozzi esistenti, con gli avvedimenti che le peculiari condizioni di ciascuno potranno suggerire e che non possono contenersi nei limiti di formule generali ed astratte.

Bisognerà per tutti portar l' esame sulla potabilità dell' acqua; sullo stato dell' opera muraria e del suo interno rivestimento; sulle condizioni di attingimento, sulla esistenza o meno di una zona di protezione, sulla possibilità di cause di inquinamento.

In base alle risultanze dell' esame, si prescriveranno, caso per caso, le opportune riparazioni igieniche; ovvero lo spostamento del pozzo od anche la sua sostituzione con altro mezzo di rifornimento, quando le condizioni di insalubrità, a giudizio dell' autorità sanitaria, siano di tal natura da non poter essere rimosse.

c) Pozzi Northon o Modenesi.

I pozzi Northon costituiscono una varietà di pozzi tubolari che sono da raccomandarsi, nei riguardi della igiene e della economia, quando le condizioni delle acque freatiche ne consentano l' impiego.

Anche per essi sarà necessario provvedere ad una zona di protezione, come pei pozzi scavati, le dimensioni della quale saranno stabilite in base alle circostanze locali, e, soprattutto, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda idrica.

d) Pozzi trivellati profondi.

I pozzi trivellati profondi, quando ne sia possibile l' adozione, offrono le maggiori garanzie, dal punto di vista igienico, data la notevole profondità della falda che viene utilizzata. Non sempre, però, essi forniscono acqua che, pei caratteri organolettici e chimici, possa giudicarsi potabile. Prima quindi di consigliarne la costruzione, occorrerà assumere i necessari elementi che diano qualche probabilità di riuscita, dal lato igienico, elementi che potranno dedursi da quelli analoghi, per pozzi della stessa specie, nello stesso bacino imbrifero ed attingenti l' acqua alla medesima falda che si vorrebbe utilizzare.

e) Cisterne.

Fra i mezzi locali di provvista di acqua sono da ricordare le cisterne che, in mancanza di meglio, possono rendere utili servigi.

Nei riguardi dell' igiene sarà necessario:

1° che le cisterne sieno costruite in buona opera muraria, con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, il fondo e la volta rivestiti internamente di intonaco di cemento, spesso non meno di due centimetri;

2° che sieno situate entro terra, discoste dai muri perimetrali della casa e al riparo da cause di inquinamento, come si è detto pei pozzi;

3° che sieno munite di adatto pozzuolo e di filtro a sabbia ben lavata che saranno attraversati dall' acqua prima di raggiungere la camera della cisterna;

4° che i canali di alimentazione sieno collegati esattamente fra loro e con la cisterna e che sieno impermeabili, di adatto materiale e non mai di piombo o leghe contenenti piombo;

5° che la superficie di raccolta sia mantenuta in istato di pulizia, avendo cura di non utilizzare tetti costituiti, in tutto od in parte, di lamiere piombifere;

6° che siano deviate, con adatto dispositivo, le acque delle prime pioggie;

7° che sia provveduto all' attingimento mediante pompa o secchia fissa, come si è detto pei pozzi;

8° che sieno curati periodicamente l' espurgo e la ripulitura della cisterna e del pozzuolo, nonchè del materiale filtrante che sarà, ove occorrà, anche rinnovato.

f) Condutture di acque.

Ove si intenda provvedere al rifornimento mediante l' utilizzazione di vicine sorgenti e l' eventuale costruzione di piccole condutture, converrà preventivamente assicurarsi della potabilità dell' acqua e determinare quindi le condizioni per mantenere la purezza con le necessarie opere di captazione e relativa zona di protezione, con adatta conduttura e tutti i lavori necessari fino al punto di erogazione.

g) Distribuzione di acqua ai lavoratori.

L' acqua che si fornisce ai lavoratori in aperta campagna dovrà essere di sicura provenienza. Non dovranno all' uopo adibirsi acque scorrenti o raccolte alla superfice del suolo; attinte da sorgenti molto superficiali o comunque non protette; ovvero da pozzi e cisterne non riconosciuti idonei, dal punto di vista igienico, dall'autorità sanitaria.

L' acqua da rinnovarsi, ove occorra, periodicamente nella giornata sarà contenuta in adatti recipienti ben puliti, chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile che consentano l' attingimento diretto a mezzo di secchielli o bicchieri a mano.

h) Esame chimico e batteriologico dell' acqua.

Quando, ad avviso dell' autorità sanitaria, si renda necessario lo esame chimico e batteriologico dell' acqua dovranno seguirsi, per il prelevamento dei campioni, le norme stabilite con la circolare ministeriale 19 ottobre 1907, n. 20171-A-11251 inserita nel Bollettino del Ministero dell' interno del 1° novembre 1907, n. 31.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 761 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, che istituisce speciali monete commemorative per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'oro da L. 50 e le monete d'argento da L. 5, istituite ai sensi del R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, portano nel diritto la Nostra effigie rivolta a sinistra, e all'intorno la leggenda « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » in carattere lapidario romano, circondata da un bordo punteggiato; al di sotto della effigie Reale è il nome dell'autore del modello e più in basso quello dello incisore. Il rovescio reca una rappresentazione simbolica dell'Italia, in piedi presso il monumento della Gran Madre Roma; nello sfondo è una nave da guerra ornata di festoni, e più avanti, a sinistra, un aratro infiorato, al di sopra del quale sono incise le due date 1861-1911.

L'indicazione del valore è a destra, verso il basso, e più sotto la lettera *R.* per indicare la Zecca di Roma. Tutto all'intorno ricorre un bordo punteggiato.

Il contorno delle monete d'argento reca il motto *Fert* alternato con la stella d'Italia e col nodo d'amore; il contorno delle monete d'oro è scannellato.

Art. 2.

È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

MONETE COMMEMORATIVE

del 50° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia

1861-1911

MONETE D'ARGENTO

L. 5.

Diametro 37 millimetri.

MONETE D'ORO

L. 50.

Diametro 28 millimetri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, numero 636 e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1903, n. 496, col quale tra l'altro si provvedeva alla dichiarazione delle zone malariche del territorio del comune di Palermo;

Visto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la modificazione delle zone malariche su cennate;

Veduto il voto del Consiglio provi
sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sani

Sulla proposta del Nostro ministro se

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione delle zone malariche delimitate nel territorio del comune di Palermo ad ogni effetto di legge e di regolamento viene modificata nel modo che risulta dall'elenco che segue faciente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO contenente la modifica della circoscrizione delle zone malariche delimitate nel territorio del comune di Palermo.

Comune di Palermo. — Viene revocata la delimitazione delle due zone malariche, fatta con il R. decreto 18 novembre 1903, n. 496, nel territorio del comune di Palermo, ed in sostituzione di esse viene riconosciuta l'esistenza di una sola zona malarica, comprendente parte del territorio comunale.

La zona malarica è circoscritta da una linea, che, partendo dal mare presso la foce del fiume Oreto, percorre la via Macello sino al Corso dei Mille, mantenendosi quasi parallela alla sponda destra del detto fiume; raggiunto il Corso dei Mille piega a destra e va sino al ponte dell'Ammiraglio, passando innanzi al mulino municipale; volge quindi a sinistra, passa sotto il cavalcavia della strada ferrata Palermo-Messina, percorre la via Buonriposo, sino al sotto passaggio della ferrovia di circonvallazione. Da questo punto piega verso valle, costeggiando la cennata ferrovia, prosegue per via Fichidindia sino all'incrocio con la rotabile che conduce alla borgata Ciaculli: passa avanti la sorgente di San Ciro, a piè della montagna omonima, e, costeggiando il contrafforte di detta montagna, passa sotto i serbatoi dell'acqua di Scillato; attraversa la strada che va a Gibilrossa e, seguendo sempre il piè del monte, va sino al fondo Natali.

Da questo punto, seguendo il confine tra il territorio di Palermo e quello del comune di Villabate, passa per Cortella di Ferro, e va a finire al mare; da qui, lungo la spiaggia, passa per l'Acqua dei Corsari e, seguendo la rotabile Messina-Marina, parallela alla ferrovia Palermo-Corleone, va a congiungersi col punto di partenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 858 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 725, col quale venivano approvate, con effetto dal 24 novembre detto anno, alcune aggiunte alle « Tariffe e condizioni ... merci a piccola velocità dagli scali ... li alle stazioni omonime e viceversa », ... delle quali lo scalo di Genova Molo Vecchio veniva ammesso a ricevere le merci estere e nazionali a piccola velocità ordinaria ed accelerata in arrivo per ferrovia e destinate ad essere imbarcate e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assumeva di eseguire, verso applicazione dei prezzi indicati nelle aggiunte stesse, tutte le operazioni per il passaggio delle merci dal carro ferroviario a bordo sopra coperta dei vapori ivi accostati o sotto banda dei vapori non accostati;

Ritenuto che lo svolgimento del servizio di chiatta, assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il trasporto delle merci sotto banda dei vapori non accostati, ha dimostrato l'inopportunità di continuare tale servizio per le alee cui si presta e ritenuto, inoltre, che il servizio stesso non è parte integrante di quello ferroviario, il quale, come in altri porti, devesi intendere limitato alla presa e consegna delle merci sopra coperta dei natanti accostati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri, segretari di Stato pel tesoro, e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle aggiunte alle « Tariffe e condizioni pel trasporto di merci a piccola velocità degli scavi marittimi e lacuali alle stazioni omonime e viceversa » (di cui alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 - serie 3ª - allegato *E* e successive varianti) approvate col Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 725, sono fatte le modificazioni risultanti dall'unito prospetto, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tali modificazioni avranno effetto dal 1° ottobre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Modificazioni da apportarsi alle aggiunte al capo I dell'allegato n. 8 alle tariffe e condizioni pei trasporti, approvate col R. decreto 22 novembre 1908, n. 725.

L'aggiunta fatta in fine dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

« Nello scalo di Genova Molo Vecchio la ferrovia eseguisce tutte le operazioni per il passaggio delle merci dal carro ferroviario a bordo sopra coperta delle navi e sulle chiatte e su altri natanti, ivi accostati.

Per tali operazioni sono da applicarsi i seguenti prezzi per tonnellata:

L. 2,163 per i trasporti a piccola velocità accelerata;

L. 2,163 per i trasporti a piccola velocità aventi tariffe nel cui diritto fisso è dedotta la quota di scarico, ferma l'applicazione del diritto fisso medesimo;

L. 1,648 per tutti gli altri trasporti a piccola velocità, oltre il diritto fisso integrale risultante dalla tariffa applicabile e salvo l'abbuono, quando ne sia il caso, della quota di carico afferente alla stazione di partenza.

A richiesta delle parti la ferrovia eseguisce pure le operazioni doganali sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite per l'eseguimento delle operazioni stesse ».

I due ultimi capoversi dell'aggiunta fatta dopo il primo capoverso dell'art. 7 sono soppressi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 882 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1891, n. 736, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di un tronco di prolungamento della ferrovia Roma-Viterbo, dalla stazione di porta Cavalleggieri (Roma) alla stazione di Trastevere;

Vista la legge 24 dicembre 1903, n. 501, che autorizza la costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa, e quindi con la stazione centrale di Termini;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Sentiti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione per l'innesto della linea Roma-Viterbo nella stazione di Trastevere Nuova e per le conseguenti modificazioni all'esercizio della detta linea, stipulata il 27 febbraio 1911, fra il sig. ing. Luigi De Seta, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'uopo delegato dal ministro dei lavori pubblici, il sig. Brofferio comm. Federico, direttore generale del tesoro, all'uopo delegato dal ministro del tesoro, ed il sig. Bianchi gr. cr. ing. Riccardo, direttore generale delle ferrovie di Stato per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il sig. Biadego ing. comm. Giovanni Battista, per conto della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.
LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 886 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico, delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Sentiti i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In relazione agli articoli 173 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, 10 della legge 11 giugno 1897, n. 182, e 13 della legge 2 luglio 1908, n. 326, le singole Amministrazioni saranno tenute in ogni caso, salvo che trattisi di provvedimenti d'autorità o prescritto da precisa disposizione di legge, a richiedere al Ministero del tesoro il *nulla osta* preventivo per ogni provvedimento di cessazione dal servizio con diritto a pensione, assegno o indennità.

Art. 2.

All'atto di tale richiesta, le Amministrazioni dovranno indicare al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) l'ammontare presuntivo della pensione o dell'assegno, trasmettendo, insieme, lo stato di servizio, l'atto di nascita dell'avente diritto, i documenti relativi alla carriera, compreso l'estratto matricolare, o altri certificati da rilasciarsi per differenti servizi dalle Amministrazioni competenti, nonchè, a seconda dei casi, gli atti richiesti da speciali disposizioni vigenti in materia, ed infine il certificato comprovante l'esito definitivo di leva.

A tal uopo, tutte le Amministrazioni saranno tenute a raccogliere preventivamente gli atti di nascita, e ad accertare e tenere in evidenza i servizi prestati dai propri dipendenti.

Insieme a tali documenti dovrà anche essere trasmessa la domanda di collocamento a riposo, nella

quale l'interessato dovrà dichiarare se intenda che gli sia corrisposto l'*acconto* di cui all'art. 7 prima della definitiva liquidazione della pensione.

Art. 3.

Le domande alla Corte dei conti per la liquidazione delle *pensioni dirette*, dovranno essere presentate dagli interessati alle rispettive Amministrazioni contemporaneamente alle domande di collocamento a riposo e dovranno indicare espressamente il luogo dove sarà da effettuarsi il pagamento sia dell'acconto sia della pensione o dell'assegno definitivo.

Art. 4.

Il decreto di cessazione dal servizio, in ogni caso e senza alcuna eccezione, dovrà esplicitamente indicare la data della sua decorrenza, e quando importi diritto a pensione, assegno o indennità, dovrà essere trasmesso con due copie autentiche al Ministero del tesoro, insieme con la domanda di liquidazione, e con lo stato dei servizi, comprendendovi quelli eventualmente prestati, dopo la richiesta del *nulla osta* di cui all'art. 2, con la dichiarazione attinente alla interruzione dei servizi stessi.

Art. 5.

Nei casi di allontanamento dal servizio disposto di ufficio, le Amministrazioni invieranno al Ministero del tesoro il decreto con le due copie suaccennate, unitamente alla indicazione dell'ammontare presuntivo della pensione, o di altro assegno, nonchè l'atto di nascita, lo stato di servizio, ed il certificato comprovante l'esito definitivo di leva; salvo a trasmettere al Ministero stesso la domanda di acconto corredata dai documenti prescritti come sopra, con la dichiarazione del luogo dove l'interessato intende riscuoterlo.

Art. 6.

I decreti di cessazione dal servizio, debitamente controfirmati, saranno trasmessi dal Ministero del tesoro, insieme con tutti i documenti di cui agli articoli precedenti, alla Corte dei conti per i provvedimenti di sua spettanza.

La Corte dei conti, trattenendo la domanda e i documenti per la liquidazione, restituirà l'originale decreto registrato al Ministero del tesoro, per l'invio all'Amministrazione competente.

Art. 7.

Non appena restituito dalla Corte dei conti, munito della registrazione, il decreto di collocamento a riposo, sempre che l'interessato ne abbia fatta richiesta giusta l'art. 2, e non sia incorso nella perdita o sospensione del diritto a pensione, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) potrà concedere direttamente acconti mensili di pensione.

Nei casi di allontamento dal servizio per provvedimenti d'ufficio la concessione dell'acconto avrà luogo quando sia pervenuta la domanda relativa.

Art. 8.

Per gli acconti sulle pensioni di ***riversibilità*** si applicheranno le disposizioni dell'art. 133 del vigente regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 9.

Non potrà farsi luogo ad alcuna concessione di acconto sulle indennità.

In nessun caso gli acconti potranno essere corrisposti per un periodo superiore a 12 mesi, nè eccedere i due terzi della pensione o dell'assegno normale, presumibilmente dovuto, al netto delle eventuali ritenute. In essi non saranno computati i servizi di dubbia valutazione, e non sarà tenuto conto delle circostanze, che potessero determinare la concessione di pensioni di favore.

Gli acconti concessi saranno da imputarsi alle pensioni definitive, alla cui liquidazione provvederà, nella sua speciale competenza e con le norme ora vigenti, la Corte dei conti, e il corrispondente ammontare sarà trattenuto in una sola volta, all'atto del primo pagamento delle pensioni.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute negli articoli precedenti.

Art 11.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° gennaio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 893 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 487, col quale fu approvato il regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

Ritenuta la convenienza di modificare gli articoli 7, 22, 26 e 42 del detto regolamento;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle disposizioni degli articoli 7, lettera *g*); 22, lettera *a*); 26, lettera *a*) e 42 del regolamento 18 aprile 1909, n. 487, sono sostituite le seguenti:

Art. 7, lettera *g* — l'attestato di licenza di scuola tecnica oppure altri titoli di studio equipollenti o superiori ed, eventualmente, i certificati comprovanti i servizi pubblici prestati;

Art 22, lettera *a* — perlustrare il riparto loro affidato secondo le disposizioni e gli ordini superiori, con obbligo di visitare l'intero riparto almeno ogni settimana, e di eseguire una perlustrazione notturna almeno ogni 15 giorni, ad intervalli irregolari;

Art. 26, lettera *a* — provvedersi a proprie spese e portare nell'esercizio delle loro attribuzioni, nei casi in cui risulti necessario, un berretto della forma e coi distintivi che verranno stabiliti.

Art. 42. — Quando l'ufficiale di bonifica debba per ragioni di servizio recarsi a distanza maggiore di 6 km. dalla propria residenza gli viene corrisposta, tanto per l'andata quanto pel ritorno, una indennità di L. 0.20 per ogni chilometro a partire dalla propria residenza.

Nei viaggi sulle ferrovie, tranvie e piroscafi, spetta agli ufficiali di bonifica in luogo della indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe, aumentato del decimo del prezzo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 901 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'8 agosto 1911, col quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Lari, in provincia di Pisa;

Veduto l'art. 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Lari è convocato pel giorno 10 settembre 1911, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 17 susseguente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 875.

R. decreto 18 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Jolanda di Savoia » in Dergano (Affori), è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 877.

R. decreto 18 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la « Casa di soccorso per le vedove di impiegati civili » con sede a Torino, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 878.

R. decreto 24 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, la domanda inoltrata dal comune di Cornigliano Ligure per ottenere l'autorizzazione ad eccedere il limite massimo normale della tassa di famiglia è respinta.

N. 879.

R. decreto 28 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Desenzano sul Lago di applicare nell'anno 1911, la tassa di famiglia col limite massimo di lire duecento.

N. 880.

R. decreto 28 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ravenna di applicare nell'anno 1911 la tassa sul bestiame in base alla tariffa, eccedente i limiti massimi fissati dal regolamento prov. 5 aprile 1903, n. 63, approvato colla deliberazione consiliare 11 marzo 1911.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreti ministeriali del 22 gennaio 1911:

Saranno al Daniele corrisposti gli stipendi decorsi e non percetti dal 26 maggio in poi, sotto deduzione della somma pagata alla famiglia per assegno alimentare.

La Grassa Pietro, alunno di 1ª classe, destinato alla pretura di Bivona, è, a sua domanda, e ai sensi del detto regio decreto, destinato alla pretura di Castellammare del Golfo.

Dal Bianco Attilio, alunno di 1ª classe del Tribunale di Padova, è destinato alla pretura di Oderzo, lasciandosi vacante per l'aspettativa dell'aggiunto di cancelleria Cattarin Natale Raimondo, il posto della pretura di Thiene.

De Rossi Francesco, alunno di 1ª classe del Tribunale di Verona, è destinato alla pretura di Gallipoli.

Mottola Marco Aurelio, alunno di 2ª classe del tribunale di Crema, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi.

Bilotta Pietro, alunno gratuito della pretura di Catanzaro, è, applicato per sei mesi alla pretura di Gimigliano

De Palma Luigi, già alunno gratuito del tribunale di Macerata, tramutato alla regia procura presso lo stesso tribunale, continuando nell'applicazione alla pretura di Carpi cessa dalla detta applicazione a decorrere dal 22 gennaio 1911.

Con decreto ministeriale del 24 gennaio 1911:

Maltese Ferdinando, segretario della regia procura presso il tribunale di Caltagirone, applicato alla segreteria della regia procura presso il tribunale di Messina, cessa da tale applicazione a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Con Regi decreti del 26 gennaio 1911:

Santoro Lugi, vice cancelliere della Corte d'appello, sezione di Potenza, è, a sua domanda, collocato a riposo, per avanzata età ed anzianità di sevizio.

Arnone Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Muravera, è revocato dall'impiego, dalla data del presente decreto.

Notari.

Con regio decreto dell'8 dicembre 1910, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1911:

Castracane Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Villa S. Maria, distretto notarile di Lanciano.

Rubino Tommaso, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Belmonte Calabro, distretto notarile di Cosenza.

Gabrielli Lamberto, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cerreto d'Esi, distretto notarile di Ancona.

Quaglia Edoardo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Saliceto, distretto notarile di Mondovì.

Ferretti Pietro, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Borgiallo, distretto notarile di Ivrea.

Bertolino Giovanni Pietro Francesco, notaro residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Locana, stesso distretto.

Enrico Camillo, notaro residente nel comune di Vestignè, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di S. Martino Canavese, stesso distretto.

Viglianchino Cesare Antonio, notaro residente nel comune di Settimo Vitone, distretto notarite d'Ivrea, è traslocato nel comune di Bollengo, stesso distretto.

Carlucci Leonardo, notaro residete nel comune di Pedivigliano, distretto notarile di Cosenza, è traslocato nel comune di Cerzeto, stesso distretto.

Asaro Antonino, notaro residente nel comune di Monte S. Giuliano, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Salemi, stesso distretto.

Lumia Saverio, notaro residente nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Monte S. Giuliano, stesso distretto.

Marinucci Trabalza Giacomo è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cannara, distretto notarile di Spoleto.

Sanna Raffaele, notaro residente nel comune di Abbasanta, distretto notarile di Oristano, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Con Regio decreto del 29 dicembre 1910, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1911:

Gambatesa Gioacchino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Mola di Bari, distretto notarile di Bari.

Perna Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Andria, distretto notarile di Trani.

Lucrezio Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Poggiardo, distretto notarile di Lecce.

Ortona Luigi, notaro nel comune di Lucca, è traslocato nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani.

Cappello Alfredo, notaro residente nel comune di Ugento, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di S. Donato, stesso distretto.

Schillaci Luigi, notaro residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Mistretta, è traslocato nel comune di Nicosia.

Dragonetti Giacomo, notaro residente nel comune di Cannole, distretto notarile di Lecce, è traslogato nel comune di Diso, stesso distretto.

Dal Forno Carlo, notaro del comune di Nogara, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Colognola di Colli, stesso distretto.

De B si Francesco, notaro residente nel comune di Peschiera, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Negrar, stesso distretto.

Frediani Alfredo è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Pisa, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Truccone Francesco, notaro residente nel comune di Vigone, distretto notarile di Pinerolo, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Sollani Anselmo, notaro residente nel comune di Boretto, distretto notarile di Reggio Emilia, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 18 gennaio 1911:

È concessa:

al notaro Simonetti Alessandro una proroga fino a tutto il 4 febbraio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sant'Agapito, distretto notarile di Isernia;

al notaro Masciola Giovanni una proroga fino a tutto il 26 marzo 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Zungoli, distretto notarile di Ariano di Puglia;

al notaro Jacobelli Giovanni Battista una proroga sino a tutto il 13 aprile 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Napoli;

al notaro Calderazzo Rocco Vincenzo una proroga sino a tutto il 13 luglio 1911 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sasso di Castalda, diritto notarile di Potenza.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 agosto 1911, in L. 100.56.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

22 agosto 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,00 20	101.12 70	102,46 03
3 1/2 % *netto*	102 88 44	101,13 44	102 38 04
3 % *lordo*	71,16 67	69,96 67	70 21 90

CONCORSI

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

DECRETA:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla commissione all'uopo designata, nei giorni 14 e 15 febbraio 1912, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti alla prima presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Dato in Aquila, addì 14 agosto 1911.

Il primo presidente
G. Batta Spirito.

Il segretario della commissione
De Angelis.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a:

N. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia;

N. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Al primo dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed al primo dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o posti con sussidio, o quando in una classe non siansi potuti conferire tutti i posti suddetti, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso dell'una o dell'altra delle due classi a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, proporrà al Ministero quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti o pei posti con sussidio, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 31 ottobre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1911, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1911, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore,
Pisa, il 27 luglio 1911.

Il direttore
3 U. DINI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.

La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.

La seconda categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero.

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto Ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.

Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatorî e di due anni di studi normalistici.

Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, e di studi pratici e di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio direttivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatorî in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.

Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatorî i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorî nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà per questo, il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.

L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatorî e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pagamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.

Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici o risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatori, fra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici o risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di idoneità per la promozione a primo segretario nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO

Veduto l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e l'art. 84 della legge 4 giugno 1911 n. 487;

Veduti gli art. 12 e seguenti del regolamento generale, per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto l'art. 16 del regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 629;

Ritenuto che i posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale vacanti alla data di pubblicazione della citata legge 4 giu-

gno 1911, n. 487 e quelli che si resero vacanti per effetto della prima applicazione della tabella *C* annessa alla stessa legge sono complessivamente in numero di ventisei;

Decreta:

È indetta una sessione di esami d'idoneità per 26 posti di primo segretario nell'Amministrazione centrale, alla quale potranno essere ammessi i segretari dell'Amministrazione stessa che abbiano compiuto cinque anni di servizio e ne facciano domanda in carta bollata da L. 1.22, da inviarsi alla divisione 1ª del Ministero non più tardi del giorno 30 settembre 1911.

Roma, 22 agosto 1911.

Il ministro
CREDARO.

Esami di idoneità per la promozione a primo ragioniere nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO

Veduto l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e l'art. 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduti gli articoli 12 e seguenti del regolamento generale per la esecuzione del citato testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 758;

Veduto l'art. 16 del regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 629;

Ritenuto che i posti di primo ragioniere nell'Amministrazione centrale vacanti alla data di pubblicazione della citata legge 4 giugno 1911, n. 487, e quelli che si resero vacanti per effetto della prima applicazione della tabella *C*, annessa alla stessa legge, sono complessivamente in numero di cinque;

Decreta:

È indetta una sessione di esami di idoneità per cinque posti di primo ragioniere nell'Amministrazione centrale, alla quale potranno essere ammessi i ragionieri dell'Amministrazione stessa che abbiano compiuto cinque anni di servizio e ne facciano domanda in carta bollata da L. 1.22, da inviarsi alla divisione 1ª del Ministero, non più tardi del giorno 30 settembre 1911.

Roma, il 22 agosto 1911.

Il ministro
CREDARO.

Concorso per esami a 2 posti di archivista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO

Veduta la legge 30 giugno 1907, n. 384;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Veduto il regolamento speciale per l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 629;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a cinque posti di archivista di 2ª classe con lo stipendio di L. 3000 nell'Amministrazione centrale di questo Ministero.

Possono prendere parte al concorso gli applicati di 1ª classe.

Le prove scritte saranno tre:

a) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

b) costituzione e funzionamento degli archivi negli uffici pubblici;

c) prova pratica (archivi ed uffici d'ordine).

La prova orale, oltre che sul programma delle prove scritte, verserà anche su nozioni elementari della storia d'Italia nel secolo XIX e sulla geografia politica dell'Europa e specialmemente dell'Italia.

Gli aspiranti che intendono parteciparvi hanno tempo a presentare le loro domande fino alle ore 19 del giorno 30 settembre 1911.

Roma, addì 22 agoto 1911.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La politica ha preso le vacanze e se non fossero i negoziati franco-tedeschi a fornire qualche argomento, non si troverebbe parola di politica nella stampa estera.

Dopo le notizie da Berlino intorno agli ultimi abboccamenti dei negoziatori franco-tedeschi le quali avevano rincrudelito le tendenze pessimiste di parte della stampa parigina, si è verificata una mutazione in senso ottimista della quale dànno ragione i seguenti telegrammi da Parigi, 22:

Una nota ufficiosa dichiara: L'ambasciatore Cambon raggiungerà il suo posto a Berlino verso la fine del mese, probabilmente verso il 28 agosto.

Intanto egli avrà diverse conferenze col presidente del Consiglio e col ministro degli esteri intorno alle trattative in corso con la Germania.

Senza poter pregiudicare i risultati di questa conferenza e della risoluzione che prenderà infine il Governo, si ha tuttavia negli ambienti politici l'impressione assai netta che la conversazione fra Jules Cambon e Kiderlen Waechter è destinata, malgrado le difficoltà presenti, ad avere una soluzione soddisfacente.

Questa soluzione dipende da una doppia condizione; da una parte cioè che i diritti della Francia al Marocco siano nettamente riconosciuti dalla Germania e che la situazione sia definitivamente regolata in modo da evitare qualsiasi complicazione nuova per l'avvenire; e dall'altra parte che la Germania riduca le sue richieste per ciò che concerne l'estensione del territorio che essa reclama al Congo, richieste che sembrano ancora esagerate.

*** Il presidente del Consiglio, Caillaux, ha conferito stamane dalle 9.30 alle 12.30, al suo domicilio privato, col ministro degli esteri e coi ministri della marina, della guerra, della giustizia, coll'ambasciatore di Francia a Berlino, Giulio Cambon, coll'ambasciatore di Francia a Londra, Paolo Cambon, e coll'ambasciatore di Francia a Roma, Barrère.

La conferenza è stata ripresa alle 3 ed è terminata alle 5 pomeridiane.

Il ministro delle colonie, Lebrun, ha preso parte a questa seconda riunione alla quale non ha assistito Paolo Cambon.

*** In questi circoli politici si ritiene che la conferenza odierna tra il presidente del Consiglio e i ministri della guerra, della marina e di grazia e giustizia, coll'intervento degli ambasciatori di Londra, Roma e Berlino, possa considerarsi come l'inizio della fase decisiva dei negoziati franco-tedeschi.

Sulle deliberazioni prese in questa conferenza si mantiene il più assoluto riserbo. Nessun dubbio però si nutre circa la soluzione finale, che riuscirà soddisfacente per entrambe le parti.

Si crede che nella conferenza, pur mantenendo fermo il concetto

che esclude ogni proposito di conquista da parte della Francia siasi deliberato che nessuna concessione debba farsi oltre quelle proposte o che la situazione richiede.

*** Il *Temps*, esprimendo la convinzione che una soluzione finale soddisfacente non possa mancare, afferma che la situazione morale e materiale è tale da potere affrontare, senza apprensioni, l'eventualità di un insuccesso dei negoziati.

Tutto fa credere, però aggiunge il *Temps*, che i negoziati approderanno a buon fine. Anche la reazione manifestatasi in Germania contro le intemperanze della stampa pangermanista può considerarsi un segno favorevole.

***

Intorno al trattato russo-germanico concernente gli interessi commerciali di questi due Stati nel nord della Persia, abbiamo riferito diversi commenti di giornali esteri, notando come taluni di essi insinuassero che oltre gli apparenti patti commerciali, speciali codizioni segrete fossero intervenute tra gli Stati contraenti. Su questo argomento telegrafano da Londra, 22:

Secondo una Nota comunicata alla stampa, nulla giustifica le voci della esistenza di articoli segreti con riserve qualsiasi nell'accordo russo-tedesco.

Un'inchiesta fatta fra i migliori diplomatici dimostra che la firma di questo accordo incontra la soddisfazione generale.

La Francia e l'Inghilterra sono state tenute man mano al corrente di tutte le fasi dei negoziati ed informate della prossima firma.

L'accordo è già raggiunto sopra le linee principali e la sola necessità di regolare certi dettagli secondari ha ritardato i negoziati.

L'apposizione della firma indica semplicemente che questi dettagli sono stati regolati.

La conclusione di questo accordo nel momento attuale non ha alcun rapporto con le conversazioni franco-tedesche.

***

La Turchia, che è certamente lo Stato che abbia più immediati rapporti colla Persia, parve disinteressarsi alle trattative russo-tedesche, ma ora la stampa di Costantinopoli se ne occupa e dimostra tutta la sua contrarietà. In proposito il *Sabah* scrive:

Questa convenzione è una deplorevole ingerenza contraria ai diritti dei popoli. Essa però è una conseguenza necessaria dei disordini della Persia. Dipende ora dalla Persia che dalla divisione economica del paese non si arrivi alla divisione politica dello Stato.

MANOVRE MILITARI

Si telegrafa da San Salvatore Monferrato che la situazione strategica sulla quale sono basate le grandi manovre incominciate stamane è la seguente:

Gli azzurri resistono ancora validamente sulla frontiera occidentale marittima ed alpestre da Genova all'alta valle del Po, ma sono stati ricacciati dal tratto di frontiera compreso tra la valle del Po e la Dora Baltea.

I rossi, sboccati in piano in corrispondenza di tale tratto e padroni di Torino e di quasi tutto il terreno sulla sinistra del Po, hanno respinto gli azzurri in un'accanita battaglia il 12 e 13 agosto ad ovest di Vercelli ed hanno passato la Sesia, ma si sono arrestati di fronte alla linea del Ticino fortemente afforzata, ed alle inondazioni della Lomellina, tra il Po, il Ticino, la Sesia ed il Canale Cavour, predisposte ed attuate dagli azzurri con l'aiuto della popolazione ostilissima all'invasore.

La sera del 21 agosto, mentre il grosso delle forze rosse sosta di fronte al Ticino, l'armata rossa di riserva (armata B), scesa dal Piccolo San Bernardo, si trova riunita tra Livorno Piemonte e Santhià.

Una divisione di cavalleria rossa si trova nei dintorni di San Benigno.

Lo stesso giorno un'armata azzurra (B), che non è giunta in tempo per prendere parte alla battaglia presso Vercelli, si trova riunita tra Novi e Tortona.

*** Nella giornata di ieri, le truppe hanno continuato i movimenti di concentramento, secondo gli ordini prestabiliti.

Il partito azzurro, dislocato tra Castellazzo Bormida, Novi e Tortona, ha rotto i ponti del Po a Chivasso, Camino e Crescentino ed ha ritirato sulla sponda destra il posto di Ponte Stura.

Ricognizioni hanno segnalato i reggimenti della cavalleria rossa sulla sinistra del Po, di fronte a Brusasco, e le truppe rosse dislocate tra Volpiano, Livorno Piemonte e Santhià.

Fino da iersera, 21, il reggimento di cavalleria Catania ha raggiunto Crescentino inviando distaccamenti ai ponti di Chivasso, Camino e Casale.

Tali distaccamenti hanno oggi, 22, trovato i ponti di Chivasso, Crescentino e Camino rotti ed hanno ritirato sulla sponda sinistra i posti di Merano, Fontanetto e Brusasco ed osservati i movimenti delle truppe azzurre di forza imprecisata verso Verrua.

Stamattina, alle ore 5, ebbero principio le ostilità.

La popolazione si interessa vivissimamente ai movimenti delle truppe.

Per il disincaglio della " San Giorgio ,,

Si ha da Napoli, 22:

Lo sbarco della casamatta girevole e degl'impianti di 254 mm. è stato ritardato a causa delle difficoltà di smontamento.

Si è predisposto per lo sbarco di alcune corazze di murata ove fosse necessario un ulteriore alleggerimento.

È ultimata la sistemazione di una caldaia locomotiva di torpediniera in coperta la quale dà il vapore per le pompe provvisorie installate a bordo mentre che anche le caldaie poppiere della nave a turno alimentano la stazione dinamo-poppiera e le pompe delle macchine motrici.

« È ultimata la sistemazione di quattro grandi pompe di esaurimento provvisorio che insieme alle pompe dei rimorchiatori della R. marina, *Atlante* ed *Ercole*, provvedono all'esaurimento dei locali, e a determinare nei locali stessi, alimentati direttamente dalle falle, quell'aspirazione che è necessaria ai palombari per completare l'imbottimento.

« La R. nave *Vulcano* continua la sua opera efficace sia come officina galleggiante, sia col concorso del suo personale artefice, nel coadiuvare nello sviluppo del lavoro.

« Continua l'impiego delle mine subacque e il rilevamento accurato del fondo.

« In arsenale si esperimenta sulla R. nave *Trinacria* la completa attrezzatura di due grandi pontoni di legno, di 300 tonnellate come campioni per ripetere i preparativi su altre tre o quattro coppie di analoghi pontoni, intesi a creare i mezzi di spinta ausiliaria in attesa che si possa disporre dei grandi serbatoi da 350 tonnellate ad aria compressa, in preparazione.

« Di questi ne sono in costruzione sei, di cui quattro nel cantiere di Castellammare e due presso la ditta Pattison di Napoli. Entrambi questi stabilimenti avevano domandato da 20 a 26 giorni utilizzando già i materiali pronti.

« Mercè l'alacre lavoro delle maestranze di Castellammare giunge oggi notizia che i primi grandi serbatoi saranno pronti notevolmente

primo del termine stabilito e forse tra una settimana potranno essere completamente apprestati e pronti per entrare in funzione.

« Sono giunti ieri sera col trasporto della R. marina *Verbano* otto serbatoi ad aria compressa da 35 tonnellate provenienti dal cantiere navale di Riva Trigoso.

« Grande è l'impazienza di tutti coloro che lavorando intorno alla difficoltosa operazione del ricupero della nave; pari, se non pur maggiore, è quella di chi è spettatore: la messa in opera di mezzi potenti che occorre creare ed adottare richiede il suo tempo e malgrado l'alacrità del lavoro continuo di giorno e di notte di squadre alternate con conveniente turno, è necessario che il lavoro svolga il suo ciclo e se ne attenda il successivo sviluppo.

« Il tempo si conserva bello. Ad ogni modo le corazzate *Sardegna*, *Sicilia* e *Re Umberto*, le sole che ora si trovino in queste acque, essendo tutte le altre da quattro giorni partite per riprendere le loro esercitazioni, si sono ormeggiate in prossimità della *San Giorgio* in guisa da costituire un antemurale contro il mare dominante ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re giunse, ieri, alle 14, da Sant'Anna di Valdieri a Pomaro recandosi al castello dove risiederà durante le grandi manovre.

Alle 17.30 S. M. il Re si recò a Casal Monferrato dove visitò minutamente l'*hangar* e i baraccamenti.

Una gran folla che stazionava al campo dell'*hangar* in attesa del dirigibile P 3, acclamò vivamente il Sovrano.

Dopo la visita, durata venti minuti, S. M. ripartì per il castello di Pomaro.

S. A. R. il Duca d'Aosta, partito ieri da Firenze per Alessandria, proseguì per Gerole, dove assisterà alle grandi manovre militari.

S. E. Leonardi-Cattolica. — Iersera, alle 18, S. E. il ministro della marina, che trovavasi da parecchi giorni a Napoli, per il salvataggio della *San Giorgio*, lasciò la *Dandolo* a bordo di una torpediniera e sbarcò in arsenale.

Ossequiato dalle autorità del dipartimento marittimo, S. E. il ministro partì per Roma alle 18.50.

S. E. Bergamasco. — L'on. sottosegretario di Stato per la marina, Bergamasco, giunse ieri a Napoli alle 15.

Recatosi in arsenale l'on. sottosegretario salì su di una lancia a vapore e si diresse alla Gaiola ove si trova la *San Giorgio*.

In memoria di Menotti Garibaldi. — Ricorrendo ieri l'anniversario della morte del generale Menotti Garibaldi, il sindaco Nathan, con felice pensiero, giustamente interprete dei sentimenti di Roma, ha inviato alla famiglia del compianto eroe il seguente telegramma:

« Famiglia Menotti Garibaldi,

« Anzio.

« A Menotti Garibaldi Roma rivolge con memore pensiero tributo di riverente affetto e di riconoscenza.

« Sindaco; *Nathan* ».

Il Congresso dei sordo-muti. — Ieri, con cerimonia imponente e in qualche punto commovente, si è inaugurato il Congresso internazionale dei sordo-muti, nel salone dei Congressi a Castel Sant'Angelo.

Sedevano al banco presidenziale il presidente on. Brunialti, S. E. il sottosegretario di Stato per gl'interni on. Falcioni, il sindaco Nathan, il consigliere delegato di Prefettura comm. Talpo per il prefetto, il comm. Cancellieri per il Ministero della pubblica istruzione, il consigliere provinciale avv. Martinelli, il comm. Trafeli ed il segretario generale prof. Sercia.

Erano anche presenti il ministro plenipotenziario di Cuba Carlos Manuel De Tephedes, suor Maria Pia direttrice dell'Istituto dei sordomuti, il comm. Roussou, e molti altri.

Al Congresso sono rappresentati i Governi e le associazioni e gli Istituti dei seguenti stati: Ungheria, Francia, Giappone, Belgio, Uruguay, Olanda, Russia, Spagna, Cuba, Cina, e San Marino. I principali Istituti d'Italia hanno inviato rappresentanti.

Oltre ai numerosi congressisti e invitati assistevano, accompagnate da interpreti, parecchie squadre di collegiali sordo-muti, che si mostrarono attentissimi.

Parlò prima l'on. Brunialti con elevato discorso di circostanza. Poscia, a nome del Governo, S. E. Falcioni, il sindaco di Roma e parecchi rappresentanti di varie nazioni, e il prof. Micheloni, il quale, pur essendo sordo-muto si esplicò tanto bene corroborando il suo dire con espressivi gesti, che tutti lo intesero perfettamente e poi lo acclamarono.

La cerimonia terminò alle 11.

Nel pomeriggio si iniziarono i lavori.

Le gare di telegrafia pratica. — Ieri, a Torino, nel Salone dei festeggiamenti all'Esposizione sono cominciate le gare di telegrafia pratica.

Per l'apparecchio Morse hanno sostenuto la prova 18 concorrenti; per l'apparecchio Hugues 15, per l'apparecchio Baudot 14.

Al telegramma augurale inviato da tutti i partecipanti alle gare a S. E. il ministro delle poste, on. Calissano, questi ha risposto col seguente telegramma:

« Ai signori telegrafisti partecipanti alla gara.

« Li ringrazio per il loro graditissimo saluto, che ricambio con sincera affettuosità a tutti e specialmente ai valorosi campioni venuti fra noi da altre nazioni alla nobile gara.

« Mi compiaccio che così altamente civile sia il concorde voto dei loro pensieri nell'accingersi alla prova, il cui risultato sarà testimonianza del valore di tutti e di ciascuno e del comune intento di raggiungere ogni perfezionamento possibile nell'uso di questo strumento, mediante il quale la grande famiglia umana intesse, nonostante le distanze che la separano, i vincoli sempre più assidui e forti dell'auspicata solidarietà.

« *Teobaldo Calissano*

« ministro delle poste e telegrafi ».

Allo Stadio nazionale. — Per l'arrivo in Roma della corsa ciclistica delle tre capitali organizzata dall'Unione velocipedistica italiana con il concorso dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica, verrà riaperto il 3 settembre prossimo lo Stadio nazionale ai Parioli.

Si sta preparando un attraente programma di feste, con cortei di ciclisti e Società sportive, saggi ginnastici fra i ricreatori di Roma ecc.

La squadra giapponese. — Tra le vivissime simpatie e le più cordiali accoglienze la squadra della flotta giapponese sta a Spezia.

Iermattina l'ammiraglio Shimamura, con lo stato maggiore delle navi giapponesi accompagnato dal contrammiraglio Pastorelli, direttore dell'arsenale, visitò la corazzata *Dante Alighieri*.

Un'altra comitiva di ufficiali nipponici si recò a visitare il cantiere Fiat-Sangiorgio, ove si costruiscono i sommergibili. Poi visitarono i magazzini di vestiario e sussistenze presenziando ai collaudi dinamometrici dei tessuti e all'analisi dei generi alimentari, interessandosi al pregevole servizio delle sussistenze e collaudi; affidato ai periti del Commissariato militare, del quale, ammirandola, hanno voluto conoscere l'intima organizzazione.

A mezzogiorno, nel giardino dell'ammiragliato, il comandante del dipartimento offrì un rinfresco all'ufficialità giapponese.

Iersera il contrammiraglio Viale offrì un pranzo in onore dello stato maggiore degli incrociatori giapponesi.

Durante il pranzo regnarono grande animazione e cordialità.

Assistevano il sindaco, il sottoprefetto e le autorità militari della piazza marittima.

Il contrammiraglio Viale brindò alla marina imperiale giapponese, legata da vincoli fraterni all'armata italiana e bevette alla salute della famiglia imperiale giapponese.

Rispose in inglese l'ammiraglio Shimamura, esaltando il valore ed i progressi della marina italiana, e bevendo alla salute delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia.

La musica della marina eseguì uno scelto programma, suonando dopo i brindisi, l'inno giapponese e la marcia reale, applauditi.

Il maltempo. — Il nubifragio scatenatosi l'altra notte in provincia di Sondrio, e del quale ieri già dicemmo, ha prodotto gravissimi danni constatatisi ulteriormente.

Sondrio è isolata, essendo interrotte le linee ferroviarie e stradali che da Sondrio conducono a Chiavenna e Milano e all'alta Valtellina.

In contrada Balladore la strada nazionale è stata asportata per mezzo chilometro. Le case sono danneggiatissime, i raccolti distrutti.

A Mallero il cimitero nuovo fu invaso dal materiale portato dalle acque.

Finora sono state accertate una vittima a Castione Andevenno e quattro a Godrasco.

Oggi si riprende il servizio ferroviario da Sondrio ad Andevenno. Per riattivare tutto il servizio occorreranno ancora almeno cinque giorni.

Oggi si attiverà anche il servizio ferroviario da Sondrio a Tirano.

Il numero delle vittime va crescendo: già se ne contano sette.

Navi estere. — Ieri è giunta a Napoli, alle 14.45, la nave russa *Almas* che scambiò le salve di uso con la nave ammiraglia *Trinacria*.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è giunta ad Hakodate il 21 corr. — La R. nave scuola *Etna* è giunta stamane a Pietroburgo.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Barbarigo*, della S. V., è arrivato il 10 a Suez, diretto a Venezia. — Ieri l'altro l'*Orseolo*, della stessa S. V., è partito da Calcutta per Coconada. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York. — Il *Tommaso di Savoia*, della stessa Società, è giunto a Santos.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BELGRADO, 22. — Il principe Giovanni, fidanzato della principessa Elena, è partito stamane per Pietroburgo, salutato alla stazione dal principe ereditario Alessandro e dal principe Giorgio, dai quali si è cordialmente congedato.

TRIPOLI DI BARBERIA, 22. — Lex-vali Ibrahim pascià ha rimesso ieri il suo ufficio al direttore delle finanze. Egli partirà fra qualche giorno per Costantinopoli.

PARIGI, 22. — Sono segnalati uragani dalle regioni del sud-est, del sud e del sud-ovest.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche sono interrotte in vari punti.

Il tempo è piovoso ed afoso nella regione di Parigi.

SWANSEA, 22. — Lo sciopero è stato nuovamente dichiarato dai ferrovieri, i quali dicono che soltanto 60 operai su 200 della Midland sono stati reintegrati.

Il commercio dei docks è finora sospeso.

GRANDFORKS (Dakota), 22. — Un ciclone violentissimo ha imperversato ieri sera sulla città.

Molti edifici sono rimasti distrutti.

Vi sono otto morti e una quarantina di feriti.

SHEFFIELDS, 22. — Le Compagnie riassumono i ferrovieri pochi alla volta.

I ferrovieri della Midland rifiutano di riprendere il lavoro, come pure quelli della Great central e minacciano di scioperare se il personale della Midland non riceve soddisfazione.

LONDRA, 22. — I giornali hanno da Cardiff che nel pomeriggio di ieri sono scoppiati gravi disordini ad Ebbrovale Rhymney e Tredegar.

Molti negozi sono stati saccheggiati.

La polizia ha caricato ripetute volte i dimostranti dei quali una trentina sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale.

Il segretario del sindacato dei macchinisti e fuochisti delle locomotive dichiara che, se le Compagnie non applicano integralmente l'accordo di Londra, nuovi disordini sono prevedibili e invita i giornali a non esagerare i fatti per facilitare la soluzione del conflitto.

NEATH, 22. — I ferrovieri del paese di Galles accolgono male l'accordo di Londra.

LEEDS, 22. — I ferrovieri scioperanti hanno ripreso il lavoro.

NOTTINGHAM, 22. — La maggioranza dei ferrovieri è assai malcontenta dell'accordo di Londra e persiste nello sciopero, finchè l'accordo non sarà reso più chiaro.

LONDRA, 22. — *Camera dei comuni.* — Il ministro dell'interno, Churchill, dice che la situazione a Liverpool si è pochissimo modificata, quantunque si speri che i negoziati in corso giungeranno ad una soluzione soddisfacente.

Il Governo non ha alcuna intenzione di diminuire le precauzioni militari e di pubblica sicurezza, finchè l'ordine non sia ristabilito.

Rispondendo ad alcune interrogazioni, Churchill dichiara che il mantenimento dell'ordine pubblico ha reso necessario il dispiego di un grande numero di truppe.

È lieto di dire che nella grande maggioranza dei casi non occorse di servirsi delle truppe. Queste erano state poste agli ordini di alcuni ufficiali, comandanti di distretti, che furono investiti di poteri discrezionali e continueranno ad avere siffatti poteri. (*Applausi* — *I deputati labouristi gridano: Stato d'assedio!*).

Il primo ministro, Asquith, esprime i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito al ristabilimento della pace sociale e comunica la composizione della commissione d'inchiesta relativa all'interpretazione degli accordi conclusi nel 1907 per la conciliazione tra le Compagnie ferroviarie e gli impiegati.

Ramsay Macdonald dice che l'ultima soluzione può essere accettata dalle due parti come garanzia per la pace. Egli fa rilevare lo spirito di equità e di benevolenza dei rappresentanti delle Compagnie e l'atteggiamento moderato degli operai nella conferenza di sabato, ciò che facilitò di molto la soluzione.

Macdonald critica severamente la politica di Churchill durante lo sciopero.

Egli dichiara che il ministro dell'interno sostenne la parte più antipatica durante i disordini e si abbandonò ad una ingerenza faccendiera in affari che egli ignorava, e tutto ciò allo scopo di vedere il suo nome tutti i giorni sui giornali.

Macdonald protesta contro l'impiego di gran numero di soldati e dichiara che i lavoratori organizzati non permetteranno che le operazioni civili degli uomini in isciopero siano intralciate da un inutile spiegamento di forze.

Si respinge, con 93 voti contro 18, un ordine del giorno presentato da Keir Kardie, che esprime il biasimo per la condotta del Governo durante gli scioperi.

La Camera si aggiorna al 24 ottobre.

LONDRA, 22. — Alla stazione merci di Kentioh Tower 500 ferrovieri si sono rimessi in isciopero, poichè i fuochisti scioperanti sono stati riammessi al lavoro soltanto come addetti alla pulizia dei vagoni.

Durante tutta la notte vi sono stati dei tafferugli fra gli scioperanti e la polizia.

La polizia a cavallo ha dovuto spesso intervenire per sgombrare le vicinanze della stazione.

PARIGI, 22. — Oggi a mezzogiorno è stata constatata la scomparsa dell'opera *Gioconda* di Leonardo da Vinci, esposta nel Salon Carrè del Museo dell'Houvre.

Grande emozione regna al Museo per tale scomparsa.

Nel pomeriggio si procedette ad una prima inchiesta circa la scomparsa.

Il Museo fu fatto chiudere.

Sono state iniziate subito ricerche nell'interno del Museo, supponendosi che il quadro fosse stato semplicemente spostato per essere fotografato.

Le ricerche, che non hanno dato finora alcun risultato, proseguono.

PARIGI, 22. — Si è supposto che il rapimento della *Gioconda* possa essere uno scherzo di cattivo genere, ma l'ipotesi di un furto non è tuttavia scartata. Un'impalcatura per la costruzione di un ascensore, si trova innalzata ora nel cortile d'onore del Louvre di rimpetto a Saint-Germain l'Auxerrois, ed essa tocca il muro del museo.

Evidentemente si pensa che queste impalcatura, facile a salirsi e non difficile a discendersi, può essere servita ai ladri, tanto più che sta prossima ad una finestra.

Bisogenerbbe però ammettere che i ladri fossero in possesso delle chiavi del Salon carré ove era la *Gioconda* e delle chiavi di varie altre porte di gallerie e di sale.

Il signor Beneditte, conservatore delle antichità egiziane, si rifiuta di ammettere l'ipotesi di un furto.

LISBONA, 23. — L'Assemblea Costituente ha approvato il testo definitivo del progetto di costituzione, che il presidente e i deputati presenti hanno firmato.

La nuova costituzione è stata quindi proclamata fra grande entusiasmo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

22 agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri .... 50.60.

Barometro a mezzodì .... 755.61.

Termometro centigrado al nord .... 32.6.

Tensione del vapore, in mm. .... 9.99.

Umidità relativa a mezzodì .... 27.

Vento a mezzodì .... S.

Velocità in km. .... 9.

Stato del cielo a mezzodì .... 3/4 nuvolo

Termometro centigrado .... { massimo 32.7. / minimo 22.5.

Pioggia, in mm. .... —

22 agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 763 a SW della Sicilia, minima di 751 sulla foce del fiume Elba.

In Italia nelle 24 ore: pressione diminuita da 1 a 2 mm. e venti forti meridionali; temperatura in notevole generale aumento; temporali con pioggie sull'Italia superiore, specie in Lombardia.

Barometro: massimo 763 a Porto Empedocle; minimo 756 a Genova ed Alessandria.

Probabilità: venti meridionali forti e fortissimi; cielo sereno a SE, vario o coperto a NW; qualche temporale sull'Italia superiore orientale; temperature elevatissime in Sardegna e Toscana; Tirreno mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	agitato	28 0	25 9
Spezia	coperto	molto agit.	28 2	23 8
Cuneo	coperto	—	24 2	19 0
Torino	nebbioso	—	22 8	20 5
Alessandria	coperto	—	27 3	20 5
Novara	3/4 coperto	—	31 6	18 5
Domodossola	nebbioso	—	24 4	18 1
Pavia	1/2 coperto	—	28 8	20 1
Milano	coperto	—	26 1	19 6
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	24 0	16 3
Brescia	coperto	—	26 5	20 0
Cremona	coperto	—	26 9	21 9
Mantova	—	—	—	—
Verona	coperto	—	27 8	21 3
Belluno	coperto	—	22 8	17 9
Udine	coperto	—	27 1	21 1
Treviso	nebbioso	—	29 0	22 2
Venezia	3/4 coperto	calmo	27 9	21 8
Padova	3/4 coperto	—	27 6	21 2
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/2 coperto	—	25 0	20 9
Parma	coperto	—	26 0	20 9
Reggio Emilia	coperto	—	27 0	21 3
Modena	3/4 coperto	—	26 3	20 9
Ferrara	coperto	—	28 2	20 4
Bologna	coperto	—	27 9	21 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	30 9	20 6
Pesaro	coperto	calmo	30 4	24 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	29 8	18 0
Urbino	coperto	—	30 4	24 0
Macerata	3/4 coperto	—	31 4	24 6
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	29 7	19 5
Camerino	coperto	—	30 2	22 0
Lucca	coperto	—	32 1	23 2
Pisa	coperto	—	33 0	24 0
Livorno	1/2 coperto	mosso	30 2	25 5
Firenze	coperto	—	34 2	24 8
Arezzo	3/4 coperto	—	33 6	22 0
Siena	1/4 coperto	—	31 0	21 7
Grosseto	3/4 coperto	—	31 6	23 2
Roma	sereno	—	31 8	22 5
Teramo	1/2 coperto	—	33 9	19 2
Chieti	sereno	—	31 2	22 6
Aquila	1/2 coperto	—	30 7	17 8
Agnone	sereno	—	29 3	19 0
Foggia	1/2 coperto	—	35 0	21 0
Bari	sereno	calmo	29 2	22 4
Lecce	sereno	—	32 8	22 8
Caserta	sereno	—	32 3	19 0
Napoli	sereno	calmo	29 2	22 0
Benevento	sereno	—	32 6	18 8
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	30 0	18 3
Cosenza	sereno	—	34 0	20 0
Tiriolo	sereno	—	28 8	17 5
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	31 2	23 6
Palermo	sereno	calmo	31 0	18 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 3	22 1
Caltanissetta	sereno	—	30 0	21 0
Messina	sereno	calmo	32 0	22 3
Catania	sereno	calmo	32 7	23 8
Siracusa	sereno	calmo	31 7	20 3
Cagliari	1/4 coperto	mosso	32 0	19 0
Sassari	3/4 coperto	—	38 5	26 1

Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*